Allegato 2

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI
MEGAS. NET S.P.A.
IN
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

(redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*ter* del codice civile)

INDICE

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 3

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA FUSIONE 3

3. DIRITTO DI RECESSO 5

4. RAPPORTO DI CAMBIO 5

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE 6

6. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI MMS ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI 6

7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE 6

8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI 7

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI 7

10. CONDIZIONI DELLA FUSIONE 7

11. ALLEGATI 7

Il Consiglio di Amministrazione di Marche Multiservizi S.p.A. e il Consiglio di Amministrazione di Megas. Net S.p.A. hanno approvato in data 25 gennaio 2018 il presente progetto di fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501-*ter* del codice civile (il "**Progetto di Fusione**") relativo alla fusione per incorporazione di Megas. Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A. (la "**Fusione**").

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 SOCIETÀ INCORPORANTE

"Marche Multiservizi S.p.A." ("**MMS**" o la "**Società Incorporante**"), società per azioni, con sede legale in Pesaro (PU), Via dei Canonici n. 144, iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino, codice fiscale n. 02059030417, con capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato pari a Euro 13.484.242,00, suddiviso in n. 13.484.242 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

MMS è una società attiva nel settore delle *multi-utility* e, in particolare, direttamente o per il tramite di società controllate, collegate o comunque partecipate, nella gestione del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas metano, nonché nella raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e nell'erogazione di altri servizi quali l'illuminazione pubblica, le telecomunicazioni ed il teleriscaldamento.

1.2 SOCIETÀ INCORPORANDA

"Megas. Net S.p.A." ("**MEGAS**" o la "**Società Incorporanda**"), società per azioni, con sede legale in Pesaro (PU), Viale della Vittoria n. 151, iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino, codice fiscale n. 02122660414, con capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 32.893.714,00, suddiviso in n. 32.893.714 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

MEGAS è una società che svolge attività di gestione e sviluppo di servizi di pubblica utilità (cosiddetto settore delle *multi-utility*) nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino e dei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino. In particolare, MEGAS: (i) è proprietaria del complesso delle reti ed impianti dell'ex Consorzio Idrico Alto Metauro, comprendente i Comuni di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado e Acqualagna e delle reti gas metano; (ii) gestisce i servizi di illuminazione pubblica, efficientamento energetico, esercizio e controllo di impianti termici e impianti da fonte di energia rinnovabile.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA FUSIONE

La Fusione determinerà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda.

L'assemblea straordinaria di MMS che sarà convocata per l'approvazione del Progetto di Fusione sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Statuto della Società Incorporante.

Il testo integrale dello Statuto sociale della Società Incorporante *post* Fusione, inclusivo di una colonna che evidenzia le modifiche proposte rispetto al vigente Statuto sociale di MMS, viene accluso al presente Progetto di Fusione quale **Allegato A**.

In particolare, sarà proposta la modifica dei seguenti articoli:

- "*Art. 3 – Oggetto Sociale*": le modifiche proposte sono volte a semplificare la formulazione per renderla coerente con il *business* di MMS ed in particolare, consistono nella eliminazione di talune attività ritenute residuali e nella specificazione della ulteriore attività che sarà svolta a seguito della efficacia della Fusione;
- "*Art. 5 – Capitale Sociale*": si propone la modifica del capitale sociale e del numero delle azioni in ragione dell'aumento del capitale sociale che verrà deliberato a servizio della Fusione;

- "*Art. 6 – Azioni*": si propone di prevedere (i) che l'organo amministrativo abbia la facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari e, in tal caso, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali competerà al soggetto che risulta iscritto nel libro dei soci; (ii) l'introduzione del diritto di prelazione nel caso di trasferimento ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, delle azioni, obbligazioni convertibili ovvero dei diritti di opzione in caso di aumento di capitale sociale, detenuti dai soci della Società Incorporante ("**Partecipazioni Sociali**"). È previsto che il diritto di prelazione non trovi applicazione nel caso di trasferimenti (i) a favore della Società Incorporante da parte di suoi soci; (ii) trasferimenti di Partecipazioni Sociali rispetto ai quali risulti la rinunzia scritta da parte di tutti i soci aventi diritto all'applicazione delle procedure di cui all'articolo 6 del nuovo Statuto della Società Incorporante; e (iii) trasferimenti effettuati da ciascuno dei soci a favore di soggetti Controllati dal socio trasferente (i "**Trasferimenti Infragruppo**"), a condizione che l'eventuale successivo venir meno in capo al beneficiario del trasferimento delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento della partecipazione in suo favore come Trasferimento Infragruppo sia previsto nell'atto di trasferimento della partecipazione quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente automatica retrocessione della partecipazione ceduta al socio trasferente. Nell'ambito delle modifiche proposte, i termini "controllare", "controllante", "controllato", indicano la nozione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile.

- "*Art. 10 – Ammissione all'Assemblea*": la proposta di modifica all'articolo 10 è di mero coordinamento in considerazione della proposta di modifica all'articolo 6 del nuovo Statuto della Società Incorporante *post* Fusione, di prevedere la possibilità di non emettere i certificati azionari.

- "*Art. 15 – Consiglio di Amministrazione*": si propone di incrementare il numero dei Consiglieri dagli attuali sette membri a nove membri in ragione del cambiamento della compagine sociale post Fusione, prevedendo quindi che, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, oltre al Comune di Pesaro e al Comune di Urbino che hanno il potere di nominare, rispettivamente, due Consiglieri e un Consigliere, (i) la Provincia di Pesaro e Urbino avrà il potere di nominare un Consigliere, e (ii) il Comune di Carpegna e il Comune di Montecopiolo, insieme agli altri attuali Enti Pubblici, avranno il potere di nominare un Consigliere. È stato, inoltre, esplicitato che nel caso in cui gli Enti Pubblici non designino tutti i Consiglieri oggetto di nomina ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, il/i Consigliere/i necessari per completare il numero dei Consiglieri di nomina ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, sarà/anno nominato/i dall'Assemblea dei soci e, per tale deliberazione non potranno esprimere il voto soci diversi dagli Enti Pubblici. Inoltre, si evidenzia che si è voluto mantenere il riferimento al rispetto delle quote di genere nella composizione del Consiglio di Amministrazione.

- "*Art. 16 – Cariche Sociali*": si propone di esplicitare che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia scelto tra i consiglieri designati dal Comune di Pesaro.

- "*Art. 18 – Deliberazioni del Consiglio*": in coerenza con le proposte di modifica all'articolo 15 ("*Consiglio di Amministrazione*") sopra esposte, si propone di incrementare a 8 Consiglieri il *quorum* richiesto per le materie indicate nel nell'articolo 18 e di specificare che detto *quorum* è richiesto anche per le operazioni di acquisizione/dismissione di attività/rami aziendali, il conferimento dei poteri all'amministratore delegato e l'attribuzione di compensi agli amministratori investiti di particolari deleghe.

- "*Art. 21 – Amministratori Delegati*": si propone di prevedere che l'amministratore delegato sia scelto tra i Consiglieri non nominati da Enti Pubblici e coerentemente con quanto risultante dalla gara a suo tempo effettuata per la scelta del *partner* strategico industriale e successivamente attuato.

- "*Art. 24 – Collegio Sindacale*": l'unica modifica proposta è volta a rendere coerente le modalità di nomina degli ulteriori componenti del Collegio Sindacale con quanto previsto in materia di nomina dei membri del consiglio di amministrazione contenute nell'articolo 15 ("*Consiglio di Amministrazione*"). Inoltre, si evidenzia che si è voluto mantenere il riferimento al rispetto delle quote di genere nella composizione del Collegio Sindacale.

- "*Art. 25 – Controllo contabile*": si propone di consentire alla Società di conferire incarichi per lo svolgimento della revisione legale dei conti anche per periodi di tempo superiori ai tre anni.

Tutte le modifiche dello Statuto sociale saranno efficaci dalla data in cui sarà efficace la Fusione che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle

iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di cui al secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile (la "**Data di Efficacia della Fusione**") e di cui al successivo Paragrafo 7.

3. DIRITTO DI RECESSO

Per effetto della Fusione:

(i) agli azionisti di MMS che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera g) del codice civile in quanto è prevista la modifica concernente i diritti di voto, nonché dell'articolo 2437, comma 2, lettera b), del codice civile, a fronte della introduzione nel nuovo statuto della Società Incorporante *post* Fusione del diritto di prelazione.

(ii) agli azionisti di MEGAS che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437, comma 1, lettera a), del codice civile, in quanto l'adozione dello Statuto di MMS implicherà per essi un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione, e dell'articolo 2437, comma 1, lettera g) del codice civile in quanto è prevista la modifica concernente i diritti di voto; e

Ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del codice civile, ai fini del recesso, il valore di liquidazione delle azioni, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, (i) di MMS è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 gennaio 2018 in Euro 13,98 per ciascuna azione MMS; e (ii) di MEGAS è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 gennaio 2018 in Euro 1,09 per ciascuna azione MEGAS.

I soci di MEGAS e di MMS hanno altresì diritto di prendere visione dei rispettivi documenti di determinazione del valore di liquidazione delle azioni e di ottenerne copia a proprie spese.

Gli azionisti di MEGAS e di MMS legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2437-*bis* del codice civile, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera rispettivamente dell'assemblea di MEGAS e di MMS che abbia approvato il Progetto di Fusione.

Le azioni MEGAS e MMS per le quali sarà esercitato il diritto di recesso saranno inalienabili.

L'efficacia del diritto di recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione di Fusione.

La liquidazione delle azioni MEGAS e di MMS per le quali sarà stato esercitato il diritto di recesso sarà, al pari del diritto di recesso in generale, subordinata all'efficacia della Fusione e, pertanto, il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla Data di Efficacia della Fusione.

4. RAPPORTO DI CAMBIO

Ai fini della Fusione, le situazioni patrimoniali di MMS e di MEGAS, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, sono riferite al 30 settembre 2017.

Le azioni di MEGAS, che saranno annullate in virtù della Fusione, saranno concambiate in azioni ordinarie di MMS di nuova emissione, sulla base del seguente rapporto di cambio:

- assegnazione di n. 1 azione ordinaria MMS del valore nominale di Euro 1,00 ogni n. 11,3259 azioni MEGAS di nominali Euro 1,00 da concambiare (il "**Rapporto di Cambio**").

Non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie. Pertanto, nel caso in cui in applicazione del Rapporto di Cambio, agli azionisti della Società Incorporanda non venisse attribuito un numero intero di azioni, i resti saranno annullati.

MEGAS potrà proporre la distribuzione di utili e/o dividendi ordinari relativi all'esercizio 2017 e/o riserve distribuibili nella misura pari ad Euro 3.000.000,00.

MMS potrà proporre la distribuzione di utili e/o dividendi ordinari relativi all'esercizio 2017 e/o riserve distribuibili nella misura pari ad Euro 8.620.040,00.

La distribuzione di tali importi da parte di MEGAS e MMS non comporterà alterazioni del Rapporto di Cambio.

Si precisa, inoltre, che il Rapporto di Cambio non è influenzato – e quindi non subirà variazioni – per effetto dell'eventuale esercizio del diritto di recesso, in misura non sostanziale, da parte dei soci della Società Incorporante alla luce di quanto indicato nel successivo Paragrafo 10. del presente Progetto di Fusione.

Al fine e in esecuzione della Fusione, l'Assemblea Straordinaria di MMS che sarà chiamata ad approvare la Fusione, delibererà, a servizio della Fusione, un aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, fino ad un importo massimo di nominali Euro 2.904.293,00. Conseguentemente, MMS emetterà fino ad un massimo di n. 2.904.293 di nuove azioni ordinarie MMS del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, che saranno assegnate ai soci della Società Incorporanda con le modalità indicate nel seguente Paragrafo 5. del presente Progetto di Fusione, a soddisfazione del Rapporto di Cambio.

Si fa presente che l'entità di detto aumento del capitale sociale di MMS al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo ad esito della procedura di esercizio del diritto di recesso secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 3.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione verrà attuata mediante:

- annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di MEGAS;
- annullamento senza concambio delle azioni MEGAS detenute da MEGAS medesima;
- annullamento senza concambio delle azioni MEGAS detenute, anche indirettamente, dalla Società Incorporante ex articolo 2504-*ter* del codice civile; e
- assegnazione, al servizio del concambio, delle azioni della Società Incorporante rivenienti dall'aumento di capitale di cui al precedente Paragrafo 4.

Alla data del Progetto di Fusione MEGAS non detiene azioni proprie.

Alla data del Progetto di Fusione, MMS detiene n. 99.086 azioni proprie, pari allo 0,73% del capitale sociale della Società Incorporante.

Assumendo che nessun azionista di MEGAS e nessun azionista di MMS eserciti il diritto di recesso, all'esito della Fusione il capitale sociale di MMS post Fusione sarà costituito da n. 16.388.535 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

6. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI MMS ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni ordinarie emesse dalla Società Incorporante che saranno emesse in concambio delle azioni della Società Incorporanda avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, ai possessori delle azioni MMS in circolazione al momento della loro emissione e, quindi, alla Data di Efficacia della Fusione.

7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE

Come già indicato al Paragrafo 2. del presente Progetto di Fusione, la Data di Efficacia della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2504, comma 2, del codice civile e sarà stabilita nell'atto di Fusione.

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo alla Società Incorporanda.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501-*ter*, comma 1, numero 6, del codice civile, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui si verificherà la Data di Efficacia della Fusione, al pari degli effetti fiscali della Fusione.

Della decorrenza degli effetti contabili e fiscali sarà dato atto anche nell'atto di Fusione.

8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono possessori di titoli diversi dalle azioni ordinarie nella Società Incorporante o dalle azioni nella Società Incorporanda. Di conseguenza non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

10. CONDIZIONI DELLA FUSIONE

L'esecuzione della Fusione e, quindi, la stipula dell'atto di Fusione, è sospensivamente condizionata – oltre agli adempimenti di legge - all'avveramento, entro e non oltre i termini di seguito previsti, di tutte e ciascuna delle seguenti condizioni (le "**Condizioni all'Esecuzione**"):

(a) non siano stati esercitati diritti di recesso, in misura sostanziale, da parte dei soci della Società Incorporante entro il termine di cui all'articolo 2437-*bis* del codice civile;

(b) entro e non oltre il termine del 15 maggio 2018, sia stato stipulato tra soci di MEGAS di un accordo con MMS avente ad oggetto la cessione a quest'ultima di azioni rappresentative di una partecipazione complessiva di n. 780.865 azioni di MMS post Fusione; e

(c) entro la data di stipula dell'atto di Fusione non si sia verificato un mutamento pregiudizievole che possa alterare, anche per effetto del decorrere del tempo, il profilo economico, finanziario o patrimoniale di MEGAS e/o MMS ovvero la capacità anche di solo una delle medesime di svolgere le attività previste dal suo oggetto sociale e le relative attività accessorie e strumentali.

11. ALLEGATI

Allegato A — Statuto *post* Fusione della Società Incorporante inclusivo di una tabella comparativa tra lo Statuto attuale di MMS e quello proposto a seguito della Fusione

* * * *

Sono salve le variazioni, le integrazioni, gli aggiornamenti anche numerici del Progetto di Fusione, nonché del nuovo Statuto sociale di MMS qui allegato, che siano eventualmente richiesti dalle competenti autorità o richieste in sede di iscrizione nei competenti Registri delle Imprese o che siano comunque connessi e/o conseguenti all'approvazione del Progetto di Fusione, in quanto consentito dalla normativa vigente.

* * * *

Pesaro, 25 gennaio 2018

MEGAS. NET S.P.A.
Il Presidente – Legale Rappresentante
Prof. Maurizio Mazzoli

Marche Multiservizi S.p.A.
L'Amministratore Delegato - Legale Rappresentante
Dott. Mauro Tiviroli

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI
MEGAS. NET S.P.A.
IN
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

(redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*ter* del codice civile)

INDICE

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 3

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA FUSIONE 3

3. DIRITTO DI RECESSO 5

4. RAPPORTO DI CAMBIO 5

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE 6

6. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI MMS ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI 6

7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE 6

8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI 7

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI 7

10. CONDIZIONI DELLA FUSIONE 7

11. ALLEGATI 7

Il Consiglio di Amministrazione di Marche Multiservizi S.p.A. e il Consiglio di Amministrazione di Megas. Net S.p.A. hanno approvato in data 25 gennaio 2018 il presente progetto di fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501-*ter* del codice civile (il "**Progetto di Fusione**") relativo alla fusione per incorporazione di Megas. Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A. (la "**Fusione**").

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 SOCIETÀ INCORPORANTE

"Marche Multiservizi S.p.A." ("**MMS**" o la "**Società Incorporante**"), società per azioni, con sede legale in Pesaro (PU), Via dei Canonici n. 144, iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino, codice fiscale n. 02059030417, con capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato pari a Euro 13.484.242,00, suddiviso in n. 13.484.242 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

MMS è una società attiva nel settore delle *multi-utility* e, in particolare, direttamente o per il tramite di società controllate, collegate o comunque partecipate, nella gestione del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas metano, nonché nella raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e nell'erogazione di altri servizi quali l'illuminazione pubblica, le telecomunicazioni ed il teleriscaldamento.

1.2 SOCIETÀ INCORPORANDA

"Megas. Net S.p.A." ("**MEGAS**" o la "**Società Incorporanda**"), società per azioni, con sede legale in Pesaro (PU), Viale della Vittoria n. 151, iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino, codice fiscale n. 02122660414, con capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 32.893.714,00, suddiviso in n. 32.893.714 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

MEGAS è una società che svolge attività di gestione e sviluppo di servizi di pubblica utilità (cosiddetto settore delle *multi-utility*) nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino e dei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino. In particolare, MEGAS: (i) è proprietaria del complesso delle reti ed impianti dell'ex Consorzio Idrico Alto Metauro, comprendente i Comuni di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado e Acqualagna e delle reti gas metano; (ii) gestisce i servizi di illuminazione pubblica, efficientamento energetico, esercizio e controllo di impianti termici e impianti da fonte di energia rinnovabile.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA FUSIONE

La Fusione determinerà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda.

L'assemblea straordinaria di MMS che sarà convocata per l'approvazione del Progetto di Fusione sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Statuto della Società Incorporante.

Il testo integrale dello Statuto sociale della Società Incorporante *post* Fusione, inclusivo di una colonna che evidenzia le modifiche proposte rispetto al vigente Statuto sociale di MMS, viene accluso al presente Progetto di Fusione quale **Allegato A**.

In particolare, sarà proposta la modifica dei seguenti articoli:

- "*Art. 3 – Oggetto Sociale*": le modifiche proposte sono volte a semplificare la formulazione per renderla coerente con il *business* di MMS ed in particolare, consistono nella eliminazione di talune attività ritenute residuali e nella specificazione della ulteriore attività che sarà svolta a seguito della efficacia della Fusione;
- "*Art. 5 – Capitale Sociale*": si propone la modifica del capitale sociale e del numero delle azioni in ragione dell'aumento del capitale sociale che verrà deliberato a servizio della Fusione;

- "*Art. 6 – Azioni*": si propone di prevedere (i) che l'organo amministrativo abbia la facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari e, in tal caso, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali competerà al soggetto che risulta iscritto nel libro dei soci; (ii) l'introduzione del diritto di prelazione nel caso di trasferimento ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, delle azioni, obbligazioni convertibili ovvero dei diritti di opzione in caso di aumento di capitale sociale, detenuti dai soci della Società Incorporante ("**Partecipazioni Sociali**"). È previsto che il diritto di prelazione non trovi applicazione nel caso di trasferimenti (i) a favore della Società Incorporante da parte di suoi soci; (ii) trasferimenti di Partecipazioni Sociali rispetto ai quali risulti la rinunzia scritta da parte di tutti i soci aventi diritto all'applicazione delle procedure di cui all'articolo 6 del nuovo Statuto della Società Incorporante; e (iii) trasferimenti effettuati da ciascuno dei soci a favore di soggetti Controllati dal socio trasferente (i "**Trasferimenti Infragruppo**"), a condizione che l'eventuale successivo venir meno in capo al beneficiario del trasferimento delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento della partecipazione in suo favore come Trasferimento Infragruppo sia previsto nell'atto di trasferimento della partecipazione quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente automatica retrocessione della partecipazione ceduta al socio trasferente. Nell'ambito delle modifiche proposte, i termini "controllare", "controllante", "controllato", indicano la nozione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile.
- "*Art. 10 – Ammissione all'Assemblea*": la proposta di modifica all'articolo 10 è di mero coordinamento in considerazione della proposta di modifica all'articolo 6 del nuovo Statuto della Società Incorporante *post* Fusione, di prevedere la possibilità di non emettere i certificati azionari.
- "*Art. 15 – Consiglio di Amministrazione*": si propone di incrementare il numero dei Consiglieri dagli attuali sette membri a nove membri in ragione del cambiamento della compagine sociale post Fusione, prevedendo quindi che, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, oltre al Comune di Pesaro e al Comune di Urbino che hanno il potere di nominare, rispettivamente, due Consiglieri e un Consigliere, (i) la Provincia di Pesaro e Urbino avrà il potere di nominare un Consigliere, e (ii) il Comune di Carpegna e il Comune di Montecopiolo, insieme agli altri attuali Enti Pubblici, avranno il potere di nominare un Consigliere. È stato, inoltre, esplicitato che nel caso in cui gli Enti Pubblici non designino tutti i Consiglieri oggetto di nomina ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, il/i Consigliere/i necessari per completare il numero dei Consiglieri di nomina ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, sarà/anno nominato/i dall'Assemblea dei soci e, per tale deliberazione non potranno esprimere il voto soci diversi dagli Enti Pubblici. Inoltre, si evidenzia che si è voluto mantenere il riferimento al rispetto delle quote di genere nella composizione del Consiglio di Amministrazione.
- "*Art. 16 – Cariche Sociali*": si propone di esplicitare che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia scelto tra i consiglieri designati dal Comune di Pesaro.
- "*Art. 18 – Deliberazioni del Consiglio*": in coerenza con le proposte di modifica all'articolo 15 ("*Consiglio di Amministrazione*") sopra esposte, si propone di incrementare a 8 Consiglieri il *quorum* richiesto per le materie indicate nel nell'articolo 18 e di specificare che detto *quorum* è richiesto anche per le operazioni di acquisizione/dismissione di attività/rami aziendali, il conferimento dei poteri all'amministratore delegato e l'attribuzione di compensi agli amministratori investiti di particolari deleghe.
- "*Art. 21 – Amministratori Delegati*": si propone di prevedere che l'amministratore delegato sia scelto tra i Consiglieri non nominati da Enti Pubblici e coerentemente con quanto risultante dalla gara a suo tempo effettuata per la scelta del *partner* strategico industriale e successivamente attuato.
- "*Art. 24 – Collegio Sindacale*": l'unica modifica proposta è volta a rendere coerente le modalità di nomina degli ulteriori componenti del Collegio Sindacale con quanto previsto in materia di nomina dei membri del consiglio di amministrazione contenute nell'articolo 15 ("*Consiglio di Amministrazione*"). Inoltre, si evidenzia che si è voluto mantenere il riferimento al rispetto delle quote di genere nella composizione del Collegio Sindacale.
- "*Art. 25 – Controllo contabile*": si propone di consentire alla Società di conferire incarichi per lo svolgimento della revisione legale dei conti anche per periodi di tempo superiori ai tre anni.

Tutte le modifiche dello Statuto sociale saranno efficaci dalla data in cui sarà efficace la Fusione che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle

iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di cui al secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile (la "**Data di Efficacia della Fusione**") e di cui al successivo Paragrafo 7.

3. DIRITTO DI RECESSO

Per effetto della Fusione:

(i) agli azionisti di MMS che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera g) del codice civile in quanto è prevista la modifica concernente i diritti di voto, nonché dell'articolo 2437, comma 2, lettera b), del codice civile, a fronte della introduzione nel nuovo statuto della Società Incorporante *post* Fusione del diritto di prelazione.

(ii) agli azionisti di MEGAS che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437, comma 1, lettera a), del codice civile, in quanto l'adozione dello Statuto di MMS implicherà per essi un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione, e dell'articolo 2437, comma 1, lettera g) del codice civile in quanto è prevista la modifica concernente i diritti di voto; e

Ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del codice civile, ai fini del recesso, il valore di liquidazione delle azioni, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, (i) di MMS è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 gennaio 2018 in Euro 13,98 per ciascuna azione MMS; e (ii) di MEGAS è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 gennaio 2018 in Euro 1,09 per ciascuna azione MEGAS.

I soci di MEGAS e di MMS hanno altresì diritto di prendere visione dei rispettivi documenti di determinazione del valore di liquidazione delle azioni e di ottenerne copia a proprie spese.

Gli azionisti di MEGAS e di MMS legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2437-*bis* del codice civile, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera rispettivamente dell'assemblea di MEGAS e di MMS che abbia approvato il Progetto di Fusione.

Le azioni MEGAS e MMS per le quali sarà esercitato il diritto di recesso saranno inalienabili.

L'efficacia del diritto di recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione di Fusione.

La liquidazione delle azioni MEGAS e di MMS per le quali sarà stato esercitato il diritto di recesso sarà, al pari del diritto di recesso in generale, subordinata all'efficacia della Fusione e, pertanto, il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla Data di Efficacia della Fusione.

4. RAPPORTO DI CAMBIO

Ai fini della Fusione, le situazioni patrimoniali di MMS e di MEGAS, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, sono riferite al 30 settembre 2017.

Le azioni di MEGAS, che saranno annullate in virtù della Fusione, saranno concambiate in azioni ordinarie di MMS di nuova emissione, sulla base del seguente rapporto di cambio:

- assegnazione di n. 1 azione ordinaria MMS del valore nominale di Euro 1,00 ogni n. 11,3259 azioni MEGAS di nominali Euro 1,00 da concambiare (il "**Rapporto di Cambio**").

Non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie. Pertanto, nel caso in cui in applicazione del Rapporto di Cambio, agli azionisti della Società Incorporanda non venisse attribuito un numero intero di azioni, i resti saranno annullati.

MEGAS potrà proporre la distribuzione di utili e/o dividendi ordinari relativi all'esercizio 2017 e/o riserve distribuibili nella misura pari ad Euro 3.000.000,00.

MMS potrà proporre la distribuzione di utili e/o dividendi ordinari relativi all'esercizio 2017 e/o riserve distribuibili nella misura pari ad Euro 8.620.040,00.

La distribuzione di tali importi da parte di MEGAS e MMS non comporterà alterazioni del Rapporto di Cambio.

Si precisa, inoltre, che il Rapporto di Cambio non è influenzato – e quindi non subirà variazioni – per effetto dell'eventuale esercizio del diritto di recesso, in misura non sostanziale, da parte dei soci della Società Incorporante alla luce di quanto indicato nel successivo Paragrafo 10. del presente Progetto di Fusione.

Al fine e in esecuzione della Fusione, l'Assemblea Straordinaria di MMS che sarà chiamata ad approvare la Fusione, delibererà, a servizio della Fusione, un aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, fino ad un importo massimo di nominali Euro 2.904.293,00. Conseguentemente, MMS emetterà fino ad un massimo di n. 2.904.293 di nuove azioni ordinarie MMS del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, che saranno assegnate ai soci della Società Incorporanda con le modalità indicate nel seguente Paragrafo 5. del presente Progetto di Fusione, a soddisfazione del Rapporto di Cambio.

Si fa presente che l'entità di detto aumento del capitale sociale di MMS al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo ad esito della procedura di esercizio del diritto di recesso secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 3.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione verrà attuata mediante:

- annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di MEGAS;
- annullamento senza concambio delle azioni MEGAS detenute da MEGAS medesima;
- annullamento senza concambio delle azioni MEGAS detenute, anche indirettamente, dalla Società Incorporante ex articolo 2504-*ter* del codice civile; e
- assegnazione, al servizio del concambio, delle azioni della Società Incorporante rivenienti dall'aumento di capitale di cui al precedente Paragrafo 4.

Alla data del Progetto di Fusione MEGAS non detiene azioni proprie.

Alla data del Progetto di Fusione, MMS detiene n. 99.086 azioni proprie, pari allo 0,73% del capitale sociale della Società Incorporante.

Assumendo che nessun azionista di MEGAS e nessun azionista di MMS eserciti il diritto di recesso, all'esito della Fusione il capitale sociale di MMS post Fusione sarà costituito da n. 16.388.535 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

6. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI MMS ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni ordinarie emesse dalla Società Incorporante che saranno emesse in concambio delle azioni della Società Incorporanda avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, ai possessori delle azioni MMS in circolazione al momento della loro emissione e, quindi, alla Data di Efficacia della Fusione.

7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE

Come già indicato al Paragrafo 2. del presente Progetto di Fusione, la Data di Efficacia della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2504, comma 2, del codice civile e sarà stabilita nell'atto di Fusione.

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo alla Società Incorporanda.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501-*ter*, comma 1, numero 6, del codice civile, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui si verificherà la Data di Efficacia della Fusione, al pari degli effetti fiscali della Fusione.

Della decorrenza degli effetti contabili e fiscali sarà dato atto anche nell'atto di Fusione.

8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono possessori di titoli diversi dalle azioni ordinarie nella Società Incorporante o dalle azioni nella Società Incorporanda. Di conseguenza non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

10. CONDIZIONI DELLA FUSIONE

L'esecuzione della Fusione e, quindi, la stipula dell'atto di Fusione, è sospensivamente condizionata – oltre agli adempimenti di legge - all'avveramento, entro e non oltre i termini di seguito previsti, di tutte e ciascuna delle seguenti condizioni (le "**Condizioni all'Esecuzione**"):

(a) non siano stati esercitati diritti di recesso, in misura sostanziale, da parte dei soci della Società Incorporante entro il termine di cui all'articolo 2437-*bis* del codice civile;

(b) entro e non oltre il termine del 15 maggio 2018, sia stato stipulato tra soci di MEGAS di un accordo con MMS avente ad oggetto la cessione a quest'ultima di azioni rappresentative di una partecipazione complessiva di n. 780.865 azioni di MMS post Fusione; e

(c) entro la data di stipula dell'atto di Fusione non si sia verificato un mutamento pregiudizievole che possa alterare, anche per effetto del decorrere del tempo, il profilo economico, finanziario o patrimoniale di MEGAS e/o MMS ovvero la capacità anche di solo una delle medesime di svolgere le attività previste dal suo oggetto sociale e le relative attività accessorie e strumentali.

11. ALLEGATI

Allegato A	Statuto *post* Fusione della Società Incorporante inclusivo di una tabella comparativa tra lo Statuto attuale di MMS e quello proposto a seguito della Fusione

* * * *

Sono salve le variazioni, le integrazioni, gli aggiornamenti anche numerici del Progetto di Fusione, nonché del nuovo Statuto sociale di MMS qui allegato, che siano eventualmente richiesti dalle competenti autorità o richieste in sede di iscrizione nei competenti Registri delle Imprese o che siano comunque connessi e/o conseguenti all'approvazione del Progetto di Fusione, in quanto consentito dalla normativa vigente.

* * * *

Pesaro, 25 gennaio 2018

MEGAS. NET S.P.A.	**Marche Multiservizi S.p.A.**
Il Presidente – Legale Rappresentante	L'Amministratore Delegato - Legale Rappresentante
Prof. Maurizio Mazzoli	Dott. Mauro Tiviroli
Maurizio Mazzoli	

ALLEGATO A AL PROGETTO DI FUSIONE

STATUTO VIGENTE	STATUTO POST FUSIONE
Art. 1 - COSTITUZIONE	**Art. 1 - COSTITUZIONE**
E' costituita, ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, la Società per azioni denominata "Marche Multiservizi S.p.A."	E' costituita, ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, la Società per azioni denominata "Marche Multiservizi S.p.A."
Art. 2 – SEDE	**Art. 2 – SEDE**
La Società ha sede nel Comune di Pesaro. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire le sedi secondarie nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative.	La Società ha sede nel Comune di Pesaro. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire le sedi secondarie nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative.
Art. 3 - OGGETTO SOCIALE	**Art. 3 - OGGETTO SOCIALE**
La società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate, collegate o comunque partecipate, delle attività e dei servizi connessi e inerenti a: a) servizio di gestione e distribuzione del gas, ivi compresa la produzione e la distribuzione di calore per usi civili ed industriale, servizi di condizionamento, di climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione caldaie e rinnovo centrali termiche; a1) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore; a2) realizzazione e gestione di reti di teleriscaldamento e somministrazione calore; a3) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento; b) approvvigionamento, produzione, trasporto trasformazione, distribuzione e vendita di elettricità, come derivato da qualsiasi fonte energetica; c) servizio idrico integrato, comprensivo della captazione, adduzione, sollevamento e trattamento distribuzione acque destinate a fini idropotabili, tecnologici, civili e produttivi, dell'allontanamento e collettamento delle acque reflue, ivi compreso l'espurgo, la pulizia ed il	La società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate, collegate o comunque partecipate, delle attività e dei servizi connessi e inerenti a: a) servizio di gestione e distribuzione del gas, ivi compresa la produzione e la distribuzione di calore per usi civili ed industriale, servizi di condizionamento, di climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione caldaie e rinnovo centrali termiche **e controllo degli impianti termici**; a1) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore; a2) realizzazione e gestione di reti di teleriscaldamento e somministrazione calore; a3) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento; b) approvvigionamento, produzione, trasporto trasformazione, distribuzione e vendita di elettricità, come derivato da qualsiasi fonte energetica; c) servizio idrico integrato, comprensivo della captazione, adduzione, sollevamento e trattamento distribuzione acque destinate a fini idropotabili, tecnologici, civili e produttivi, dell'allontanamento e collettamento delle acque reflue, ivi

mantenimento di collettori, fognature, canali ricettori di acque reflue e relative caditoie, del trattamento epurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;	compreso l'espurgo, la pulizia ed il mantenimento di collettori, fognature, canali ricettori di acque reflue e relative caditoie, del trattamento epurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;
d) produzione, vendita, distribuzione e commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di acqua pura di sorgente e, in generale, di acqua potabile ad uso alimentare, garantita conforme alla normativa vigente, imbottigliata in boccioni, in policarbonato o altro materiale, con vuoto a rendere o a perdere, con abbinati refrigeratori speciali per liquidi, nonché di altre bevande destinate all'alimentazione umana;	d) produzione, vendita, distribuzione e commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di acqua pura di sorgente e, in generale, di acqua potabile ad uso alimentare, garantita conforme alla normativa vigente~~, imbottigliata in boccioni, in policarbonato o altro materiale, con vuoto a rendere o a perdere, con abbinati refrigeratori speciali per liquidi, nonché di altre bevande destinate all'alimentazione umana~~;
e) servizio di igiene urbana consistente in: raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e di ogni tipo; raccolta trasporto e smaltimento dei residui e di materie prime e secondarie; spazzamento, pulizia e lavaggio di strade ed aree pubbliche e private; espurgo pozzi neri e lavaggio condotte; sgombero neve dal suolo pubblico; recupero e riciclaggio di materie prime e secondarie; raccolta differenziata; erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi; l'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, realizzazione dell'ispettorato ecologico nel territorio;	e) ~~servizio di igiene urbana~~ **gestione del ciclo integrato dei rifiuti** consistente in: raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e di ogni tipo; raccolta trasporto e smaltimento dei residui e di materie prime e secondarie; spazzamento, pulizia e lavaggio di strade ed aree pubbliche e private; espurgo pozzi neri e lavaggio condotte; sgombero neve dal suolo pubblico; recupero e riciclaggio di materie prime e secondarie; raccolta differenziata; erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi; l'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, realizzazione dell'ispettorato ecologico nel territorio;
f) estrazione e lavorazione di materiali inerti;	f) estrazione e lavorazione di materiali inerti;
g) attività di bonifica di siti e di edifici contenenti amianto e rimozione e/o smaltimento di materiali contenenti amianto;	g) attività di bonifica di siti e di edifici contenenti amianto e rimozione e/o smaltimento di materiali contenenti amianto;
h) bonifica siti;	h) bonifica siti;
i) commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento rifiuti;	i) commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento rifiuti;
j) trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demoscazione, deratizzazione, antilarvale e tutti i trattamenti antiparassitari e di sanificazione in genere;	j) trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demoscazione, deratizzazione, antilarvale e tutti i trattamenti antiparassitari e di sanificazione in genere;
k) altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con appositi "contratto di servizio";	k) altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con appositi "contratto di servizio";
l) servizio di illuminazione pubblica e privata consistente in: gestione delle reti di illuminazione pubblica e dei sistemi	l) servizio di illuminazione pubblica e privata

semaforici, ivi compreso la realizzazione dei relativi impianti ed opere; realizzazione, adeguamento e manutenzione di reti ed impianti elettrici e di illuminazione pubblici e privati, gestione dell'illuminazione votiva cimiteriale e di segnaletica luminosa; m) gestione delle reti di trasmissione dati, fonia, gestione sistemi Internet, commercio elettronico e sistemi collaterali ed affini; n) gestione e manutenzione di cimiteri; o) servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; p) servizio di manutenzione delle strutture portuali ed esercizio delle attività portuali in genere; q) realizzazione, gestione e manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere; r) servizio di autotrasporto di cose anche per conto terzi, ivi compreso facchinaggio e magazzinaggio; s) commercializzazione e distribuzione di carburante a terzi e conduzione di impianti di distribuzione di carburante in proprio; t) conduzione di officina per riparazione e revisioni periodiche di automezzi ed attrezzature pubbliche e private; u) consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio. I suddetti servizi ed attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi. La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quella sopra indicata, di consulenza, di assistenza, di progettazione e di costruzione di impianti da chiunque commissionati. Nei settori di proprio interesse, la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni. Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di società controllate, collegate o comunque partecipate; la Società potrà comunque promuovere la costituzione di società, Enti o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, ovvero di acquisire partecipazioni anche di minoranza purché nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile.	consistente in: gestione delle reti di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici, ivi compreso la realizzazione dei relativi impianti ed opere; realizzazione, adeguamento e manutenzione di reti ed impianti elettrici e di illuminazione pubblici e privati, gestione dell'illuminazione votiva cimiteriale e di segnaletica luminosa; m) gestione delle reti di trasmissione dati, fonia, gestione sistemi Internet, commercio elettronico e sistemi collaterali ed affini; n) gestione e manutenzione di cimiteri; ~~o) servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;~~ **o)** servizio di manutenzione delle strutture portuali ed esercizio delle attività portuali in genere; **p)** realizzazione, gestione e manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere; **q)** servizio di autotrasporto di cose anche per conto terzi, ivi compreso facchinaggio e magazzinaggio; **r)** commercializzazione e distribuzione di carburante a terzi e conduzione di impianti di distribuzione di carburante in proprio; **s)** conduzione di officina per riparazione e revisioni periodiche di automezzi ed attrezzature pubbliche e private; **t)** consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio. I suddetti servizi ed attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi. La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quella sopra indicata, di consulenza, di assistenza, di progettazione e di costruzione di impianti da chiunque commissionati. Nei settori di proprio interesse, la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni. Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di società controllate, collegate o comunque partecipate; la Società potrà comunque promuovere la costituzione di società, Enti o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, ovvero di acquisire partecipazioni anche di minoranza

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e del D. Lgs. 58/1998 e potrà inoltre rilasciare garanzie reali e personali. La Società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi: a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili; c) impedendo il trasferimento incrociato di risorse tra i segmenti delle filiere.	purché nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e del D. Lgs. 58/1998 e potrà inoltre rilasciare garanzie reali e personali. La Società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi: a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili; c) impedendo il trasferimento incrociato di risorse tra i segmenti delle filiere.
Art. 4 - DURATA	**Art. 4 - DURATA**
La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservazione delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.	La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservazione delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.
Art. 5 - CAPITALE SOCIALE	**Art. 5 - CAPITALE SOCIALE**
Il capitale sociale è di Euro 13.484.242,00 (tredicimilioniquattrocentottantaquattromiladuecentoquarantadue), diviso in azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno). I Soci Pubblici deterranno la maggioranza del capitale sociale. Il capitale sociale potrà essere aumentato, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria, anche con conferimento di crediti e beni in natura.	Il capitale sociale è di Euro ~~13.484.242,00 (tredicimilioniquattrocentottantaquattromiladuecentoquarantadue),~~ **[•]([•])**, diviso in azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno). I Soci Pubblici deterranno la maggioranza del capitale sociale. Il capitale sociale potrà essere aumentato, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria, anche con conferimento di crediti e beni in natura.
Art. 6 - AZIONI	**Art. 6 - AZIONI**
Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea. La Società potrà altresì emettere altri tipi di azioni secondo le disposizioni di legge e/o regolamenti tempo per tempo vigenti ed applicabili.	Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea. **Ove ammissibile, l'organo amministrativo può escludere l'emissione dei titoli rappresentativi le azioni; in tal caso, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali compete a chi risulta iscritto nel libro dei soci.** La Società potrà altresì emettere altri tipi di

	azioni secondo le disposizioni di legge e/o regolamenti tempo per tempo vigenti ed applicabili. **La cedibilità delle azioni possedute dagli enti pubblici locali è soggetta alle normative di volta in volta applicabili, in tale evenienza le relative procedure di legge saranno svolte a prescindere dal diritto di prelazione, il quale diritto di prelazione sarà comunque esercitato ai sensi del presente statuto sui valori emersi a seguito delle citate procedure.** **Qualora un socio o la Società stessa (il "Soggetto Cedente") intenda trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni (fermo restando i vincoli di cui al precedente articolo 5 del presente statuto) o obbligazioni convertibili, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, (le "Partecipazioni Sociali") dovrà preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci (i "Soci Prelazionari") secondo le disposizioni che seguono:** **(i) il Soggetto Cedente dovrà dare comunicazione ai Soci Prelazionari mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno (la "Comunicazione di Trasferimento"), con copia al consiglio di amministrazione, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni. Nel caso in cui il trasferimento delle Partecipazioni Sociali offerte in prelazione avvenga per un titolo diverso dalla compravendita, ovvero sia parte di un negozio più ampio, ovvero il corrispettivo per l'acquisto delle Partecipazioni Sociali offerte in prelazione non sia costituito integralmente da denaro, o sia a titolo gratuito, il Soggetto Offerente dovrà indicare nella Comunicazione di Trasferimento il congruo prezzo in denaro al quale la prelazione può essere esercitata. Sarà cura del presidente del consiglio di amministrazione informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno;** **(ii) con il termine "trasferire", si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si**

	consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno, usufrutto, ecc.) su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione; **(iii) i Soci Prelazionari che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro venti (20) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, debbono manifestare, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata al consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le Partecipazioni Sociali. I Soci Prelazionari che accettano l'offerta debbono indicare, nella propria accettazione, se intendano esercitare la prelazione soltanto in proporzione alla Partecipazione Sociale da essi posseduta nella Società ovvero se intendano acquistare anche le eventuali Partecipazioni Sociali non acquistate da altri Soci Prelazionari che non abbiano esercitato il proprio diritto di prelazione. In mancanza d'indicazioni, la prelazione si deve intendere esercitata solo in proporzione alla Partecipazione Sociale da ciascun Socio Prelazionario posseduta nella Società;** **(iv) il presidente del consiglio di amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo (iii) che precede, provvederà a dare comunicazione al Soggetto Cedente ed a tutti i soci per mezzo di raccomandata con avviso di ritorno delle proposte di acquisto pervenute;** **(v) la prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione sia esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o obbligazioni convertibili o dei diritti di opzione offerti saranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società, avendo previamente dedotto dal capitale sociale la partecipazione detenuta dal Soggetto Cedente.** **Qualora nessun Socio Prelazionario eserciti**

	nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili nei successivi 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per esercitare la prelazione, purché al soggetto, a un prezzo ed a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Qualora il trasferimento non sia completato nel predetto termine di 90 (novanta) giorni, il Soggetto Cedente, ove intenda ancora addivenire al Trasferimento di tutta o parte della loro Partecipazione Sociale, dovrà rinnovare la procedura di cui al presente Articolo. **L'efficacia dei trasferimenti delle Partecipazioni Sociali, nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte del consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità da parte degli enti pubblici locali della maggioranza delle azioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 del presente statuto.** **Nell'ipotesi di trasferimento eseguito in violazione delle disposizioni di cui al presente Articolo, la persona cui siano state trasferite azioni della Società – non avrà diritto di essere iscritta nel libro dei soci, non sarà legittimata all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi incorporati nella azioni trasferite e non potrà a sua volta trasferire dette azioni con effetto verso la Società.** **Le previsioni di cui al presente Articolo non troveranno applicazione esclusivamente in caso di:** **(i) trasferimenti di Partecipazioni Sociali a favore della Società da parte di suoi soci;** **(ii) trasferimenti di Partecipazioni Sociali rispetto ai quali risulti la rinunzia scritta da parte di tutti i soci aventi diritto all'applicazione delle procedure di cui al presente Articolo;** **(iii) Trasferimenti Infragruppo (come di seguito definiti).** **Per "Trasferimenti Infragruppo" si intendono tassativamente ed esclusivamente i trasferimenti effettuati da ciascuno dei soci a favore di soggetti Controllati (come di seguito definiti) dal Socio trasferente (i "Trasferimenti Infragruppo"), a condizione che l'eventuale successivo venir meno in capo al beneficiario del trasferimento delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento della**

	partecipazione in suo favore come Trasferimento Infragruppo sia previsto nell'atto di trasferimento della partecipazione quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente automatica retrocessione della partecipazione ceduta al Socio trasferente. **I termini "controllare", "controllante", "controllato", indicano la nozione di controllo ai sensi dell'Articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile.**
Art. 7 - ORGANI DELLA SOCIETA'	**Art. 7 - ORGANI DELLA SOCIETA'**
Sono organi della Società: • l'Assemblea dei soci; • il Consiglio di Amministrazione; • il Collegio Sindacale.	Sono organi della Società: • l'Assemblea dei soci; • il Consiglio di Amministrazione; • il Collegio Sindacale.
Art. 8 - ASSEMBLEA	**Art. 8 - ASSEMBLEA**
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art.2366 del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, essendo la Società obbligata alla redazione del bilancio consolidato, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art.2366 del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, essendo la Società obbligata alla redazione del bilancio consolidato, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	**Art. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**
La convocazione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è fatta con pubblicazione su almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Messaggero, Il Resto del Carlino, Il Corriere Adriatico o Il Sole 24 Ore, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, dell'avviso contenente l'ordine del giorno ad istanza, come stabilito dalle disposizioni di legge e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti e applicabili. Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata per una terza adunanza, secondo la procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o	La convocazione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è fatta con pubblicazione su almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Messaggero, Il Resto del Carlino, Il Corriere Adriatico o Il Sole 24 Ore, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, dell'avviso contenente l'ordine del giorno ad istanza, come stabilito dalle disposizioni di legge e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti e applicabili. Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata per una terza adunanza, secondo la procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o

regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Sono tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra quando è presente o vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Sono tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra quando è presente o vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
Art. 10 - AMMISSIONE ALL' ASSEMBLEA	**Art. 10 - AMMISSIONE ALL' ASSEMBLEA**
Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono depositare i loro titoli azionari, ovvero le certificazioni previste dalle disposizioni di legge e/o regolamenti di tempo in tempo in vigenti e applicabili, presso la sede sociale o nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione entro i due giorni precedenti rispetto a quello stabilito per l'adunanza. Trova inoltre applicazione quanto disposto dal comma 3 dell'art.2370 c.c..	Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono depositare i loro titoli azionari~~,~~ **(ove emessi),** ovvero le certificazioni previste dalle disposizioni di legge e/o regolamenti di tempo in tempo in vigenti e applicabili, presso la sede sociale o nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione entro i due giorni precedenti rispetto a quello stabilito per l'adunanza. **Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari spetta il diritto di voto a coloro che risultano iscritti nel libro soci della Società.** Trova inoltre applicazione quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2370 ~~c.c.~~ **del Codice Civile**.
Art. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	**Art. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di leggi e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto in Assemblea.	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di leggi e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto in Assemblea
Art. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	**Art. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto da persona eletta dalla stessa Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge, da Notaio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto da persona eletta dalla stessa Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge, da Notaio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	**Art. 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili. L'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita e validamente delibererà, in prima, seconda e terza convocazione con una presenza e con una maggioranza superiore all'85% (ottantacinquepercento) del capitale sociale.	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili. L'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita e validamente delibererà, in prima, seconda e terza convocazione con una presenza e con una maggioranza superiore all'85% (ottantacinquepercento) del capitale sociale.
Art. 14 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	**Art. 14 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'art.2375 c.c..	Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'art.2375 ~~c.c.~~ **del Codice Civile**.
Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, ivi compreso il Presidente. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile: - Il Comune di Pesaro ha il potere di nominare due Consiglieri - il Comune di Urbino, ha il potere di nominare un Consigliere; - i Comuni di Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Cartoceto, Casteldelci, Falconara Marittima, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Monte Cerignone, Monte Grimano, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore, Orciano di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, S. Agata Feltria, San Giorgio di Pesaro, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Sant'Angelo in Vado, Saltara,	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da **nove**~~sette~~ membri, ivi compreso il Presidente. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile: - Il Comune di Pesaro ha il potere di nominare due Consiglieri**;** - il Comune di Urbino~~,~~ ha il potere di nominare un Consigliere; **- la Provincia di Pesaro e Urbino ha il potere di nominare un Consigliere;** - i Comuni di Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, **Carpegna,** Cartoceto, Casteldelci, Falconara Marittima, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Monte Cerignone, Monte Grimano, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, **Montecopiolo,** Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore, Orciano di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, S. Agata Feltria, San Giorgio di Pesaro, San

Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra S.Abbondio, Serrungarina, Talamello, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Vallefoglia, la Comunità Montana Alto e Medio Metauro e la Comunità Montana Catria e Nerone hanno il potere di nominare un Consigliere. Gli Enti Pubblici aventi diritto alla designazione di Componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2449 del codice civile non potranno esprimere il loro diritto di voto nell'assemblea dei soci convocata per la designazione dei Consiglieri che non siano stati designati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili, possono essere anche non soci e si sostituiscono a norma di legge. La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.	Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Sant'Angelo in Vado, Saltara, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra S.Abbondio, Serrungarina, Talamello, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Vallefoglia, la Comunità Montana Alto e Medio Metauro e la Comunità Montana Catria e Nerone hanno il potere di nominare un Consigliere. Gli Enti Pubblici aventi diritto alla designazione di ~~C~~**c**omponenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2449 del **C**~~c~~odice **C**~~c~~ivile non potranno esprimere il loro diritto di voto nell'assemblea dei soci convocata per la ~~designazione~~ **nomina** dei Consiglieri che non siano stati designati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile. **Fermo restando che, ove gli Enti Pubblici non provvedano a designare tutti i Consiglieri oggetto di nomina ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, il/i Consigliere/i necessari per completare il numero dei Consiglieri di nomina ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, sarà/anno nominato/i dall'Assemblea dei soci e, a tale deliberazione non potranno esprimere il voto soci diversi dagli Enti Pubblici.** Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili, possono essere anche non soci e si sostituiscono a norma di legge. La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.
Art. 16 - CARICHE SOCIALI	**Art. 16 - CARICHE SOCIALI**
Il Consiglio di Amministrazione, salvo che non si provveda a norma dell'articolo precedente, o vi provveda direttamente l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente e, eventualmente, uno o due Vice Presidenti di cui uno con funzioni di vicario, può, altresì eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto da uno dei Vice Presidenti. Al Presidente spettano i poteri di cui all'art.2381,1°comma, c.c..	~~IL~~ **L'Assemblea, ovvero qualora non vi provveda l'Assemblea, il** Consiglio di Amministrazione ~~salvo che non si provveda a norma dell'articolo precedente, o vi provveda direttamente l'Assemblea, elegge~~ **nomina** tra i suoi membri un Presidente **tra i Consiglieri designati dal Comune di Pesaro in conformità con l'art. 15 che precede** e, eventualmente, uno o due Vice Presidenti di cui uno con funzioni di vicario, può, altresì eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto da uno dei Vice Presidenti. Al Presidente spettano i poteri di cui all'art.2381,1° comma, ~~c.c.~~ **del Codice Civile**.
Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO	**Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale sia altrove purché in Italia ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, posta elettronica, telegramma o telefax da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo o, nei casi di urgenza, con posta elettronica, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in difetto di formale convocazione quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica. Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio sindacale, o da almeno due membri dello stesso, secondo le disposizioni di legge e/o i regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente ed il Segretario.	Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale sia altrove purché in Italia ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, posta elettronica, telegramma o telefax da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo o, nei casi di urgenza, con posta elettronica, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in difetto di formale convocazione quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica. Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio sindacale, o da almeno due membri dello stesso, secondo le disposizioni di legge e/o i regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente ed il Segretario.
Art. 18 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	**Art. 18 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO**
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera col voto favorevole di tanti Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei consiglieri presenti a ciascuna seduta, fatta eccezione per le delibere relative alle seguenti materie che saranno validamente assunte a condizione che le stesse ottengano il voto favorevole di almeno sei Consiglieri: • designazione dei componenti degli organi sociali delle società controllate e/o partecipate, fatta eccezione per la società commerciale del gas per cui è sin d'ora stabilito che il Presidente sarà nominato dal	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera col voto favorevole di tanti Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei consiglieri presenti a ciascuna seduta, fatta eccezione per le delibere relative alle seguenti materie che saranno validamente assunte a condizione che le stesse ottengano il voto favorevole di almeno **otto**~~sei~~ Consiglieri: • designazione dei componenti degli organi sociali delle società controllate e/o partecipate, ~~fatta eccezione per la società commerciale del gas per cui è sin d'ora stabilito che il Presidente sarà nominato dal~~

Comune di Pesaro proposte di fusioni/scissioni/incorporazioni in altre società: • proposte di modifiche dello statuto; • operazioni di conferimenti/scorpori di attività/rami aziendali; • modifica dei poteri dell'Amministratore Delegato; • approvazione del budget annuale preventivo e del piano industriale proposto dall'Amministratore Delegato; • nomina dei consiglieri cooptati; • proposta di distribuzione dividendi e riserve; • modifiche ai contratti con le società degli asset. Nel rispetto della normativa di legge la revoca dell'Amministratore Delegato per giusta causa può avvenire con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri.	~~Comune di Pesaro~~ proposte di fusioni/scissioni/incorporazioni in altre società~~:~~**;** • proposte di modifiche dello statuto; • operazioni di **acquisizione/dismissione/**conferimenti/scorpori di attività/rami aziendali; • **conferimento e** modifica dei poteri dell'Amministratore Delegato; • approvazione del *budget* annuale preventivo e del piano industriale proposto dall'Amministratore Delegato; • nomina dei consiglieri cooptati; • **attribuzione di compensi agli amministratori investiti di particolari cariche;** • proposta di distribuzione dividendi e riserve; • modifiche ai contratti con le società degli *asset*. Nel rispetto della normativa di legge la revoca dell'Amministratore Delegato per giusta causa può avvenire con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri.
Art. 19 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	**Art. 19 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO**
Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.	Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO	**Art. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO**
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale.	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
Art. 21 - AMMINISTRATORI DELEGATI	**Art. 21 - AMMINISTRATORI DELEGATI**
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Amministratore delegato. Non sono delegabili le materie elencate all'art.18, per le quali è prevista la maggioranza qualificata. Per la sua opera l'Amministratore delegato avrà diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti all'art.22.	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Amministratore ~~d~~**D**elegato~~.~~ **che dovrà essere scelto tra i Consiglieri che non siano stati nominati dagli Enti Pubblici in conformità con l'art. 15 che precede**. Non sono delegabili le materie elencate all'art. 18, per le quali è prevista la maggioranza qualificata. Per la sua opera l'Amministratore ~~d~~**D**elegato avrà diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti all'art. 22.
Art. 22 - RIMBORSO SPESE AGLI	**Art. 22 - RIMBORSO SPESE AGLI**

AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per la ragioni dell'ufficio; l'Assemblea può inoltre assegnare loro una indennità annuale determinata a norma dell'art.2389 del Codice civile.	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per la ragioni dell'ufficio; l'Assemblea può inoltre assegnare loro una indennità annuale determinata a norma dell'art. 2389 del Codice ~~e~~Civile.
Art. 23 - RAPPRESENTANZA SOCIALE	**Art. 23 - RAPPRESENTANZA SOCIALE**
La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente, a o agli amministratori delegati se nominati. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare, anche tra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.	La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente ~~d~~al Presidente, ~~a o agli~~ **all'A**mministrator~~i~~**e** ~~d~~**D**elegat~~i~~**o** se nominat~~i~~**o**. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare, anche tra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.
Art. 24 - COLLEGIO SINDACALE	**Art. 24 - COLLEGIO SINDACALE**
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due membri supplenti. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile: - il Comune di Pesaro nominerà un componente effettivo del Collegio Sindacale che assumerà la carica di Presidente; - la Provincia di Pesaro Urbino nominerà un componente effettivo del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente. Il terzo componente effettivo del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente saranno nominati dall'assemblea dei soci, prevedendosi che gli Enti Pubblici che abbiamo concorso alla designazione ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile di componenti del Consiglio di Amministrazione non possano esprimere il loro diritto di voto. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi della	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due membri supplenti. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile: - il Comune di Pesaro nominerà un componente effettivo del Collegio Sindacale che assumerà la carica di Presidente; - la Provincia di Pesaro **e** Urbino nominerà un componente effettivo del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente. Il terzo componente effettivo del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente saranno nominati dall'assemblea dei soci, prevedendosi che gli Enti Pubblici ~~che abbiamo concorso~~**, aventi diritto** alla designazione ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile di componenti del Consiglio di Amministrazione non possano esprimere il loro diritto di voto. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi della

normativa vigente.	normativa vigente.
Art. 25 - CONTROLLO CONTABILE	**Art. 25 - CONTROLLO CONTABILE**
Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, incaricata dall'Assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed andrà a scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, incaricata dall'Assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale. L'incarico ha la durata di **almeno** tre esercizi ed andrà a scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Art. 26 - ESERCIZI SOCIALI	**Art. 26 - ESERCIZI SOCIALI**
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.
Art. 27 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI	**Art. 27 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**
L'utile netto di bilancio, sarà ripartito come segue: (a) il 5% alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; (b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo. Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi, secondo quanto previsto dall'art.2433 bis del c.c..	L'utile netto di bilancio, sarà ripartito come segue: (a) il 5% alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; (b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo. Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi, secondo quanto previsto dall'art. 2433-*bis* del ~~c.c.~~**Codice Civile**.
Art. 28 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI	**Art. 28 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI**
Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'Assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.	Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'Assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.
Art. 29 - SCIOGLIMENTO	**Art. 29 - SCIOGLIMENTO**
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di cui al capo VIII libro V del Codice Civile.	Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di cui al capo VIII libro V del Codice Civile.

Art. 30 - DISPOSIZIONI GENERALI	**Art. 30 - DISPOSIZIONI GENERALI**
La società potrà acquisire prestiti e/o finanziamenti infruttiferi dai soci, nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti e applicabili.	La società potrà acquisire prestiti e/o finanziamenti infruttiferi dai soci, nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti e applicabili.
Art. 31 - RINVIO ALLA LEGGE	**Art. 31 - RINVIO ALLA LEGGE**
Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.	Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.